

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

E' costituita l'organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro, denominata **Associazione Padovana Donatori di Sangue "Amici dell'Ospedale"**, che assume la forma giuridica di associazione, con sede in:
via Dondi dall'Orologio n. 19, 35129- Padova.

ART. 2

La suddetta organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 266/1999, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera il regolamento esecutivo dello statuto per aspetti organizzativi particolari.

ART. 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della stessa; lo stesso è modificabile con deliberazione dell'assemblea (maggioranza dei due terzi) ed è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri delle preleggi al codice civile.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 4

Le finalità dell'organizzazione, che opera nell'ambito territoriale di Padova e Provincia, sono:

1. socio sanitarie:

- contribuire al fabbisogno di Padova e Provincia di sangue intero, plasma e piastrine;
- svolgere sul territorio opera di educazione alla donazione;
- migliorare l'opera di prevenzione per i donatori.

2. protezione civile: per fronteggiare eventi disastrosi:

- predisporre piani di prelievo straordinario;
- programmare la collaborazione con la Sanità Militare;
- studiare piani di pronto intervento con Associazione di Protezione Civile.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Sono soci dell'organizzazione tutti coloro che ne condividono le finalità, suddivisi in:

- **donatori:** persone idonee che donano sangue intero, plasma e/o piastrine;
- **collaboratori:** svolgono gratuitamente attività personale nell'organizzazione;
- **sostenitori:** persone fisiche che elargiscono almeno € 100 all'anno.

ART. 6

Gli aderenti eleggono il Comitato Direttivo e i Controllori Contabili.

Hanno diritto all'informazione ed al controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Devono essere rimborsati delle spese personali sostenute, nei limiti definiti dal comitato direttivo.

I soci svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Si comportano verso gli altri soci ed all'esterno con spirito di solidarietà e correttezza.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART. 7

Sono organi dell'organizzazione l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente e i Controllori Contabili: l'attività svolta dai componenti degli organi sono gratuite.

ART. 8

L' **ASSEMBLEA** è composta da tutti gli aderenti dell'organizzazione è presieduta dal presidente dell'organizzazione e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con due terzi degli aderenti, presenti in proprio o in delega conferita ad altro aderente; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o in delega.

ART. 9

Delibera a maggioranza con voto palese (voto segreto quando si tratti di persone).

Le discussioni, le proposte e le deliberazioni dell'assemblea sono verbalizzate da un socio scelto dal presidente.

Il verbale, sottoscritto dal presidente è conservato, a cura del presidente, nella sede.

Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale.

ART. 10

Il **COMITATO DIRETTIVO** è composto da:

- cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri associati;
- un medico esperto in Medicina Trasfusionale o specializzato in Ematologia, cooptato dai cinque membri eletti dall'assemblea;

Nel caso che uno o più dei soci eletti nel Direttivo dovesse rinunciare al proprio incarico, subentreranno i soci classificati tra i non eletti, rispettando l'ordine stabilito dalle votazioni.

Il presidente dell'organizzazione ne fa parte di diritto e ne è il presidente.

Il comitato direttivo è validamente costituito se sono presenti almeno quattro dei componenti.

Svolge, su direttive dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione.

Le delibere del comitato sono assunte a maggioranza semplice e annotate in apposito registro, conservato in sede e consultabile dai soci.

Il comitato direttivo resta in carica tre anni; può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi.

ART. 11

Il **PRESIDENTE** è scelto, tra i soci appartenenti all'organizzazione, dai componenti del Comitato Direttivo con una maggioranza dei due terzi.

Resta in carica tre anni e, almeno un mese prima della scadenza, convoca l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Rappresenta l'organizzazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano.

Può delegare ad uno dei componenti il Comitato Direttivo funzioni di segretario economo.

Convoca l'assemblea ed il comitato direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Sottoscrive il verbale dell'assemblea e lo custodisce presso la sede dell'organizzazione.

Nomina un Vice Presidente, con funzioni di segretario/economo.

ART. 12

CONTROLLORI CONTABILI

Sono scelti dall'Assemblea tre soci che svolgono tali funzioni gratuitamente.

Hanno libero accesso per il controllo di tutte le voci di spesa dell'associazione.

Controllano le varie convenzioni in atto e danno un parere, al comitato direttivo, su quelle in essere.

Anch'essi restano in carica tre anni.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 13

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi e quote associative;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale;
- ogni altro tipo di entrata, ammessa ai sensi della legge 266/91.

ART. 14

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili; i beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede ed è consultabile.

ART. 15

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'assemblea in un centesimo di euro annuo. Il comitato direttivo potrà accettare erogazioni liberali in denaro, donazioni e lasciti testamentari, con beneficio di inventario, deliberando sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. Il presidente attua le delibere dell'assemblea e del comitato direttivo e compie i relativi atti giuridici. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio e il comitato direttivo delibera sul loro utilizzo in armonia con le finalità statutarie.

ART. 16

Si può devolvere in beneficenza una quota annua non superiore al 5% delle entrate.

In caso di scioglimento della Associazione, disposto da una Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti alla Associazione Radio Piovese ONLUS ("PD0637").

Con la stessa, dall'anno 2000, collaboriamo per tre delle nostre finalità:

1. svolgere sul territorio opera di educazione alla donazione;
2. predisporre piani di prelievo straordinario;
3. studiare ed aggiornare piani di pronto intervento (per eventi disastrosi).

TITOLO VI

IL BILANCIO

ART. 17

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal *01-01-di ogni anno*.
Il conto consuntivo contiene le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo sono elaborati dal comitato direttivo.
I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, sono certificati da tre controllori contabili, scelti dall'assemblea. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate

ART. 18

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo sono depositati presso la sede dell'organizzazione trenta giorni prima dell'assemblea annuale e sono consultabili dagli aderenti.
Entrambi sono approvati dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza prescritta.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

ART. 19

Le convenzioni tra l'organizzazione ed altri enti o soggetti sono deliberati dal comitato direttivo.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione. Le convenzioni sono stipulate dal presidente. Il comitato direttivo delibera sulle modalità di attuazione di ogni convenzione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 20

L'organizzazione può assumere dipendenti, nei limiti della L. 266 del 1991. I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. I dipendenti sono assicurati a norma di legge contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. L'organizzazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e di consulenti. I rapporti con collaboratori e consulenti sono disciplinati dalla legge. I collaboratori sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITA'

ART. 21

Gli aderenti sono assicurati per la malattia, l'infortunio e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 4 della L. 266 del 1991. L'organizzazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa.

TITOLO X

RAPPORTO CON GLI ALTRI ENTI O SOGGETTI

ART. 22

L'organizzazione disciplina con regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.